

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Art. 22

Riduzioni e agevolazioni

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

Detta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti per una consistente parte dell'anno, si applica una riduzione alla parte variabile della tariffa pari al 50% alle classi di attività produttiva fortemente e sfavorevolmente interessate da fenomeni di stagionalità turistica – particolarmente importante nei Comuni montani di piccole dimensioni e scarsamente popolati – quali:

- a) Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie (Cat. 16, allegato "A", del presente Regolamento);
- b) Bar, caffè, pasticcerie (Cat. 17, allegato "A", del presente Regolamento);
- c) Ortofrutta, pescherie, fiori e piante (Cat. 20, allegato "A", del presente Regolamento).

2-bis. Per le utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali.

3. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore a metri 1000 dal più vicino punto di conferimento servito, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

4. Le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, sono escluse dal pagamento della tassa.

Qualora invece tali unità non siano "vuote" ma invece occupate dagli altri componenti il nucleo familiare d'origine o da altri occupanti a vario titolo, la tassa è dovuta in base al numero dei componenti il nucleo familiare occupante senza considerare la persona che abbia trasferito residenza/domicilio in istituto.

5. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per i prevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

8. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

Art. 23

Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico

1. Per le utenze domestiche residenti, che versino in condizioni di grave disagio economico-sociale, il Comune riconosce il bonus sociale, di cui all'art. 57-bis del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., come previsto per il settore elettrico e/o gas e/o idrico.

2. Le risorse utili per finanziare il bonus sociale sono a carico del bilancio comunale e la relativa copertura è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale.

Art. 24

Riduzioni per il recupero e fuoriuscita dal servizio pubblico

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Tale riduzione può arrivare fino al 100% della quota variabile della tariffa.

2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

3. La riduzione fruibile è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti assimilati avviata al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999 riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, entro il termine del 31 Gennaio dell'anno successivo, trasmettendo mediante posta elettronica certificata la documentazione completa dimostrante l'avvio al recupero (dichiarazione attestante l'avvio di rifiuti avviati al riciclo e la relativa

quantità, copia contratti con ditte specializzate, copia formulari di trasporto, copia fatture corrispondenti, MUD).

5. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

6. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani sono tenute a presentare apposita documentazione, entro il 31 Gennaio di ciascun anno, a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

7. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

8. Le utenze non domestiche di cui al comma 6 devono presentare la dichiarazione con le modalità di cui al precedente comma 4, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.